



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2021:

LEGGE 30 aprile 2021 n.79

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge intende regolamentare lo status giuridico dei minori stranieri non accompagnati e assicurare agli stessi la possibilità di essere inseriti e di crescere all'interno di un ambiente familiare consono in grado di accompagnarli verso le opportunità della vita garantendo loro supporto morale, educativo, formativo e materiale.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica ai minori stranieri non accompagnati che, per le condizioni soggettive e oggettive nonché per le vicende personali vissute, sono privi di assistenza morale, educativa, formativa e materiale ed esposti a condizioni di minaccia e violenza o comunque a possibilità di eventi traumatici e che, sulla base delle convenzioni internazionali e della normativa sammarinese, siano accoglibili nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 3 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge per "minore straniero non accompagnato" si intende il minore non avente cittadinanza sammarinese né di Stati membri dell'Unione Europea, privo di assistenza morale, educativa, formativa e materiale e di rappresentanza da parte dei genitori o di adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento sammarinese, che si trovi a vivere in centri per migranti o strutture di accoglienza e delle cui cure e mantenimento adulti residenti in Repubblica siano disposti a farsi carico.

Art. 4

(Organizzazioni autorizzate)

1. Per “Organizzazioni autorizzate” si intendono le organizzazioni, enti o associazioni, sia sammarinesi che straniere, il cui scopo consiste, tra l’altro, nella protezione dei minori assegnati ai centri di migrazione e strutture di accoglienza.
2. Il Congresso di Stato, sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, adotta, con propria delibera, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco delle Organizzazioni autorizzate, presso la Repubblica di San Marino, alle procedure di affidamento di minori stranieri non accompagnati.
3. Per ottenere l’autorizzazione del Congresso di Stato, le organizzazioni, enti o associazioni interessate devono inviare, per mezzo di posta elettronica all’Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali di cui all’articolo 12, un’istanza in cui viene descritta sommariamente la propria attività ed il luogo o i luoghi in cui opera. L’istanza deve essere corredata di copia digitale dell’atto costitutivo, dello statuto e delle modifiche nel frattempo intervenute nonché dell’elenco dei membri degli organi direttivi dell’organizzazione stessa.
4. L’elenco di cui al comma 2 può essere modificato con delibera del Congresso di Stato.
5. I requisiti di cui al comma 3 possono essere modificati con decreto delegato.

Art. 5

(Requisiti degli affidatari)

1. L’affidamento dei minori stranieri non accompagnati è consentito alla singola persona o ai coniugi, cittadini sammarinesi o residenti a San Marino, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto i venticinque anni di età;
 - b) essere in grado di educare e mantenere i minori che intendono prendere in affidamento;
 - c) aver superato l’età del minore affidato di almeno diciotto anni e di non più di cinquanta anni;
 - d) favorire il mantenimento dei contatti tra il minore affidato e la famiglia d’origine, ove possibile.
2. Quanto al mantenimento sul piano economico di cui al comma 1, lettera b), lo stesso può essere assicurato anche da soggetti terzi in grado di garantire tale sostegno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
3. E’ consentito l’affidamento di più minori, privilegiando, in tal caso, il rapporto di fratellanza degli stessi.
4. I limiti di età previsti al comma 1 possono essere derogati nel caso di affidamento di sorelle e/o fratelli, purché per almeno uno di essi siano rispettati.

Art. 6

(Decreto di idoneità all’affidamento)

1. I soggetti che intendono divenire affidatari devono presentare istanza al Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori con tutta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5. Il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori, con proprio parere, provvede a trasmettere l’istanza al Commissario della Legge.
2. Su istanza trasmessa dal Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori, il provvedimento di idoneità all’affidamento è pronunciato tempestivamente, con decreto, dal Commissario della Legge, previo parere favorevole del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori.
3. Il decreto del Commissario della Legge che dichiara l’idoneità all’affidamento deve contenere, con riferimento al soggetto affidatario, le seguenti informazioni trasmesse dal Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori:
 - a) la situazione personale, familiare e sanitaria;

- b) la professione svolta e la capacità economica di mantenere il minore, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5 comma 2;
 - c) l'ambiente sociale in cui è inserito;
 - d) le motivazioni che lo determinano nella procedura di affidamento;
 - e) le caratteristiche dei minori che è in grado di accogliere.
4. La singola persona o i coniugi dichiarati affidatari assumono il ruolo di tutori ed hanno la legale rappresentanza dei minori affidati.
5. L'idoneità all'affidamento decade dopo tre anni dalla notifica all'istante del decreto che dichiara l'idoneità senza che lo stesso abbia perfezionato l'iter di affidamento, ma può essere nuovamente richiesta. Se la procedura di affidamento è promossa prima del termine di decadenza di cui al presente comma, essa dura fino al termine della procedura, fatti salvi ritardi ingiustificati imputabili all'istante.
6. Il Commissario della Legge, dietro segnalazione del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori o d'ufficio, può, per cause tali da manifestare l'inidoneità del soggetto affidatario all'affidamento, revocare in qualunque momento la dichiarazione di idoneità con decreto motivato, sentita la singola persona o i coniugi interessati e assunta ogni opportuna informazione. La revoca dell'idoneità, divenuta definitiva ai sensi del successivo comma 7, osta al proseguimento della procedura di affidamento o al promovimento di nuova procedura ai sensi del comma 5.
7. Contro il decreto che nega o revoca l'idoneità è dato reclamo al Giudice delle Appellazioni Civili, con ricorso depositato presso la Cancelleria Civile, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. Il fascicolo è immediatamente trasmesso al Giudice d'Appello, che fissa l'udienza entro trenta giorni. La decisione, motivata, è depositata entro dieci giorni dall'udienza, non è reclamabile ed è immediatamente esecutiva.
8. Divenuto definitivo, il provvedimento di revoca è senza indugio comunicato dal Giudice all'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali ed al Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori.

Art. 7

(Iter procedurale per il perfezionamento dell'affidamento)

1. Ottenuto il decreto di idoneità all'affidamento, l'istante è tenuto a sottoscrivere, presso l'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali, un modulo di domanda contenente anche l'assunzione dell'obbligo, qualora la procedura di affidamento venga a completamento con l'ingresso del minore in Repubblica, di sottostare alla vigilanza del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore o, qualora la procedura di affidamento del minore termini anticipatamente a tale data, sino alla conclusione della procedura di affidamento.
2. L'istante, a pena di irricevibilità, deve depositare, contestualmente alla domanda:
- a) copia autentica del decreto di idoneità all'affidamento, non decaduto;
 - b) copia autentica del parere del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori, depositato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge.
3. L'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali informa gli interessati che, qualora siano loro assegnati, ai fini dell'affidamento, uno o più minori, avranno il dovere di curarne, a proprie spese, il trasferimento dallo Stato di attuale residenza, nel rispetto della loro dignità e sensibilità, anche accompagnandoli nel viaggio.
4. Le Organizzazioni autorizzate risultanti dall'elenco di cui all'articolo 4 trasmettono all'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali la documentazione riguardante i minori dalla quale emerga: l'identità del minore, lo status di minore non accompagnato, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, se conosciuta, nonché le sue particolari necessità. L'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali trasmette tempestivamente la documentazione al Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori.

5. Il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori, ricevuta la documentazione, convoca la singola persona o i coniugi interessati per l'esame della proposta di affidamento trasmessa dalle Organizzazioni autorizzate.

6. L'esame della proposta avviene alla presenza di un rappresentante dell'Organizzazione autorizzata proponente, collegata in videoconferenza laddove non possa essere fisicamente presente.

7. L'accettazione della proposta deve:

- a) comprendere impegno in forma scritta degli istanti ad incontrare il minore nel luogo ove lo stesso attualmente si trova, secondo le modalità stabilite dall'Organizzazione autorizzata, al fine di perfezionare l'iter di affidamento;
- b) essere sottoscritta e controfirmata dai rappresentanti dell'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali e del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori;
- c) dare atto del parere favorevole espresso oralmente dal rappresentante dell'Organizzazione, intervenuto durante l'esame della proposta.

8. L'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali, nel caso di accettazione della proposta da parte degli istanti, informa l'Organizzazione autorizzata da cui è pervenuta la documentazione con il mezzo più rapido possibile, chiedendole di comunicare tempo e luogo dell'incontro con il minore. Informa altresì l'Organizzazione che se, all'esito dell'incontro, gli istanti manifestano la volontà di proseguire nella procedura e anche l'Organizzazione esprime positivo riscontro, uguale volontà a proseguire deve intendersi già espressa dal Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori e dall'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali.

9. Conclusa la procedura per il perfezionamento dell'affidamento, l'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali trasmette l'accettazione della proposta al Commissario della Legge, il quale dispone tempestivamente il provvedimento per l'affidamento, lo trasmette all'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e attribuisce la funzione di vigilanza sull'andamento dell'affidamento in capo al Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori.

Art. 8

(Tutela del minore straniero)

1. Nelle more del perfezionamento dell'iter di affidamento o qualora sia intervenuta la revoca dell'affidamento, il Commissario della Legge nomina, senza ritardo, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore.

2. Il Commissario della Legge, per la nomina di cui al comma 1, attinge dall'apposito registro dei tutori abilitati per la tutela di minori oppure, in mancanza di disponibilità, il Commissario della Legge procede d'ufficio alla nomina di un tutore.

3. La tutela cessa con il provvedimento giudiziario con cui il minore straniero non accompagnato viene assegnato all'affidatario oppure con il provvedimento che determina l'individuazione di un nuovo affidatario a seguito della revoca dell'affidamento.

4. Il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori vigila sull'adeguatezza del sostegno offerto dagli affidatari che hanno accolto il minore straniero.

5. Nell'applicazione delle misure di accoglienza di cui alla presente legge assume carattere di priorità il superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989.

6. Il minore interessato dalla procedura di cui alla presente legge è debitamente informato delle conseguenze dell'affidamento dall'Organizzazione autorizzata proponente.

7. Le autorità e le Organizzazioni autorizzate che intervengono nel procedimento tengono in debita considerazione i desideri e le opinioni espresse dal minore, in particolare ove lo stesso sia maggiore di anni quattordici.

Art. 9
(Revoca dell'affidamento)

1. La revoca dell'affidamento interviene qualora sopraggiunga una causa grave che ne impedisca l'utile prosecuzione, avuto riguardo al superiore interesse del minore.
2. La revoca è pronunciata dal Commissario della Legge, su segnalazione del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori o d'ufficio, con sentenza. Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non comporta la revoca della residenza di cui all'articolo 10.
3. Accertata l'inidoneità alla prosecuzione del rapporto fra soggetto affidatario e minore, il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori individua celermente un nuovo soggetto affidatario del minore.
4. Qualora la ricerca di un nuovo soggetto affidatario si dovesse protrarre per lungo tempo, stante le difficoltà alla sua individuazione, e il Commissario della Legge abbia dichiarato e motivato nel decreto di cui al comma 1 non conforme all'interesse del minore la prosecuzione della convivenza dello stesso presso il soggetto affidatario di cui al comma 1, il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori, informata l'Autorità Giudiziaria, dispone la collocazione del minore per un tempo breve, comunque non superiore a sessanta giorni, prorogabile per eguale periodo, preferibilmente presso famiglie conosciute iscritte a associazioni sammarinesi, di cui all'articolo 4, comma 1, residenti in territorio o, qualora indisponibili, presso comunità o enti con i quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto specifici accordi. Durante detto termine il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori ha l'onere di ricercare un adeguato soggetto affidatario.
5. Nella situazione di cui al comma 4, il Commissario della Legge nomina un tutore provvisorio a favore del minore interessato da un provvedimento di revoca dell'affidamento.
6. Il minore, tenuto conto della sua maturità, è consultato sulle misure da adottarsi ai sensi del presente articolo.

Art. 10
(Visto di transito e Residenza)

1. I minori oggetto di un provvedimento di affidamento sono iscritti dall'Ufficiale di Stato Civile nel registro della popolazione residente in ottemperanza a quanto prescritto al comma 6bis dell'articolo 16 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e s.m..
2. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ricevuta dai soggetti affidatari o dall'Organizzazione autorizzata o da competente autorità straniera la documentazione riguardante i minori non accompagnati di cui i residenti in Repubblica abbiano ottenuto l'affidamento, si attiva attraverso i competenti canali diplomatici ai fini dell'ottenimento del rilascio del visto di transito sul territorio italiano, nel caso in cui i minori non siano già su tale territorio.
3. Gli affidatari hanno l'obbligo di informare senza indugio il Commissario della Legge, quale Giudice Minorile, nonché la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri dell'avvenuto ingresso del minore nello Stato.

Art. 11
(Formazione e ulteriori funzioni del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori)

1. Il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori, assieme all'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali, durante l'intera procedura di affidamento di cui alla presente legge assiste e fornisce le necessarie informazioni al soggetto affidatario.
2. Allo scopo di garantire le finalità di cui alla presente legge il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori organizza, anche in collaborazione con l'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali, con associazioni o enti sammarinesi o esteri, incontri o seminari dedicati alla materia dell'affidamento.

3. L'Istituto per la Sicurezza Sociale deve garantire un'adeguata formazione per il personale del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori in materia di affidamento.

Art. 12

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e in aggiunta alle funzioni previste all'articolo 4, dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, alla Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri è assegnata altresì la funzione di curare e coordinare l'iter di affidamento di minori non accompagnati così come previsto ai sensi della presente legge e di curare i rapporti con le organizzazioni, enti o associazioni competenti in materia di affidamento al fine di una corretta applicazione dei trattati internazionali.

Art. 13

(Regime fiscale, assegni familiari e provvidenze)

1. Tutti gli atti relativi alle disposizioni della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.
2. A decorrere dal periodo di imposta 2021, in favore dei soggetti affidatari di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di natura fiscale e concernenti gli assegni familiari e il diritto allo studio applicabili in favore dei genitori adottivi.

Art. 14

(Costituzione di un Fondo a sostegno delle famiglie affidatarie)

1. Con apposito decreto delegato potrà essere regolamentata la costituzione di un Fondo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie a cui vengono destinate le donazioni in denaro effettuate da soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti di affido di cui alla presente legge.
2. Ai soggetti che parteciperanno al finanziamento del Fondo è riconosciuta la facoltà di usufruire della deducibilità delle somme versate, nei limiti indicati al punto 14 dell'Allegato A alla Legge 16 dicembre 2013 n.166.

Art. 15

(Benefici in favore del soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario gode dei benefici previsti dalla Legge 31 marzo 2014 n.43 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

(Integrazioni alla presente legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere integrate mediante decreto delegato.

Art. 17

(Fondo per l'assistenza finanziaria)

1. Nel caso in cui intervenga un provvedimento di revoca dell'affidamento da parte del Commissario della Legge e il minore debba essere inevitabilmente collocato presso comunità o enti di cui all'articolo 9, comma 4, per sostenere le spese è necessario far riferimento al capitolo di bilancio, appositamente istituito, presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini